

D.g.r. 30 ottobre 2018 - n. XI/712

Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni temporanee inerenti le limitazioni alla circolazione dei veicoli euro 3 diesel e modifica delle disposizioni approvate con d.g.r. 7095/2017

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

Viste:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 13 che prevede che la Giunta Regionale determini con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera e ne definisca le modalità di attuazione;
- la d.g.r. 11 settembre 2013 n. 593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la d.g.r. 2 agosto 2018 n. 449 che ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e che ha stabilito, in particolare, che «la Giunta regionale adotti i provvedimenti di attuazione del PRIA, graduando, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto lombardo, l'attuazione nel tempo delle diverse misure dallo stesso previste, tenendo conto anche delle disposizioni fornite dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS XI Legislatura) e dagli strumenti di programmazione regionale ex l.r. 34/1978»;

Dato atto che altre Regioni del Bacino padano, che hanno aderito all'Accordo di Programma sottoscritto in data 9 giugno 2017, hanno provveduto a disciplinare situazioni specifiche richiedenti deroghe alle limitazioni alla circolazione poste sulla base dell'Accordo stesso;

Richiamati i provvedimenti regionali che hanno disposto nel tempo le limitazioni nel settore traffico e della combustione domestica di biomassa legnosa e in particolare:

- la d.g.r. n. 6418 del 27 dicembre 2007 con la quale sono state approvate nuove misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, ad integrazione di quanto disposto con d.g.r. 4924/2007;
- la d.g.r. n. 7635 dell'11 luglio 2008 con la quale sono state approvate le misure prioritarie di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti e di utilizzo di generatori di calore a biomassa legnosa in ambito domestico;
- la d.g.r. n. 9958 del 29 luglio 2009 con la quale sono state approvate nuove misure per la limitazione della circolazione, integrando le disposizioni contenute nelle dd.G.R. 6418/2007 e 7635/2008;
- la d.g.r. n. 2578 del 31 ottobre 2014 con la quale sono state approvate nuove misure per la circolazione dei veicoli più inquinanti, decorrenti dal mese di ottobre 2015, in attuazione del PRIA 2013;
- la d.g.r. n. 5656 del 3 ottobre 2016 con la quale è stato dato avvio alla sperimentazione del protocollo con i Comuni per l'attivazione delle misure temporanee in occasione degli episodi di accumulo degli inquinanti;
- la d.g.r. n. 7095 del 18 settembre 2017, a seguito dell'Accordo di Bacino Padano convenuto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e sottoscritto il 9 giugno 2017 fra le Regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, con la quale sono state approvate nuove misure in relazione alla circolazione e all'utilizzo della biomassa;
- l'Allegato 2 al documento di aggiornamento del PRIA approvato con d.g.r. n. 449/2018 con il quale sono state disposte, in particolare, limitazioni all'utilizzo dei veicoli Euro 3 diesel a partire dal 1 ottobre 2018;

Considerato che l'assunzione delle misure sempre più restrittive previste dai provvedimenti citati al paragrafo precedente è finalizzata a conseguire nel più breve tempo possibile i limiti di

qualità dell'aria che, pur in un costante trend di riduzione delle concentrazioni, rimangono in talune parti del territorio regionale al di sopra dei valori fissati dalla Direttiva 2008/50 per alcuni inquinanti, tra cui le polveri sottili (PM10 e PM2,5) e gli ossidi di azoto (NO2);

Richiamato il sistema di deroghe alle limitazioni regionali alla circolazione individuato dalla Giunta Regionale con d.g.r. 7635/2008, e a tutt'oggi operante, riportato da ultimo nel punto D) «Deroghe dalle limitazioni alla circolazione» dell'Allegato 2 al documento di aggiornamento del PRIA 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.157 del 18 settembre 2018, che approva la Mozione n.43 concernente le limitazioni alla circolazione delle auto diesel euro 3, che impegna il Presidente e la Giunta regionale a:

- sviluppare modalità idonee a individuare i veicoli a bassa percorrenza a cui applicare le esclusioni dalle limitazioni della circolazione;
- a costituire un Tavolo di lavoro coordinato dalla Direzione Generale competente e composto dalle altre Direzioni Generali interessate, da ARPA e dagli enti del sistema, al fine di predisporre proposte operative finalizzate all'attuazione di cui al punto precedente, con particolare riferimento all'individuazione delle modalità di controllo e dei reali valori di percorrenza;
- ad attivarsi affinché vengano escluse dai provvedimenti limitativi della circolazione i veicoli delle associazioni o società sportive appartenenti a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato, i veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;

Considerato che, relativamente allo sviluppo di modalità idonee ad individuare le modalità di circolazione di veicoli a bassa percorrenza cui non applicare le limitazioni, è già stato avviato lo specifico Tavolo di lavoro, con la partecipazione delle Direzioni Generali interessate, di ARPA e di Lipa;

Ritenuto, in attesa degli esiti del Tavolo di lavoro di cui al paragrafo precedente, di dare attuazione alle previsioni della d.c.r. n. 157/2018 prevedendo una deroga alle limitazioni della circolazione per i veicoli Euro 3 diesel che, sulla base di specifiche caratteristiche di utilizzo o sulla base dei requisiti personali dell'utilizzatore, si caratterizzano per avere, di norma, una bassa percorrenza;

Ritenuto, quindi, di prevedere la deroga alle limitazioni della circolazione per:

- i veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti che abbiano compiuto il 70° anno di età e condotti dagli stessi, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;
- gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale ai sensi delle lettere f) e g) dell'art. 54 del Codice della Strada;

Ritenuto, inoltre, di dare attuazione alle previsioni della d.c.r. n. 157/2018 prevedendo una deroga alle limitazioni della circolazione per i veicoli Euro 3 diesel delle associazioni o società sportive appartenenti a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato, i veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;

Considerato che le limitazioni della circolazione per la categoria di veicoli Euro 3 diesel sono diventate operative dal 1 ottobre 2018 e stanno comportando disagi significativi a particolari categorie di soggetti, come, peraltro, documentato da numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini, associazioni e Amministrazioni comunali;

Considerato che, in particolare, i disagi maggiori sono registrati a carico di categorie di soggetti a basso reddito o in situazione di fragilità sociale per i quali è necessario compenetrare esigenze di tutele anche costituzionalmente garantite rispetto alle limitazioni introdotte;

Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 06 novembre 2018

Valutato che per le categorie di cui sopra possono essere modulate le misure di limitazioni con criteri di gradualità temporale differenziata;

Ritenuto, pertanto, di prevedere una graduale applicazione delle limitazioni della circolazione dei mezzi Euro 3 diesel per i veicoli destinati al trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 €, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;

Considerato inoltre di valutare la condizione di chi procede alla sostituzione di un veicolo sottoposto a limitazione procedendo all'acquisto di un nuovo veicolo, tenendo conto dei relativi tempi di consegna;

Ritenuto, quindi, di prevedere la deroga alle limitazioni della circolazione per i veicoli Euro 3 diesel i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l'avvenuto acquisto da parte dell'intestatario del mezzo stesso;

Ritenuto che le sopra richiamate deroghe alle limitazioni della circolazione, temporanee e permanenti, siano da applicarsi ai soli veicoli Euro 3 diesel e per la stagione invernale 2018/2019, con termine di applicazione il 31 marzo 2019;

Dato atto che le valutazioni in termini di mancata riduzione delle emissioni di PM10 e di NOX derivanti dall'applicazione delle deroghe alle limitazioni introdotte per i veicoli Euro 3 diesel sono entrambe stimabili in un valore contenuto entro il 2% rispetto al valore complessivo riferito al totale regionale;

Ritenuto comunque di valutare, nell'ambito dei lavori del Tavolo Istituzionale Aria e della Cabina di Regia, costituiti ai sensi della deliberazione n. 4444 del 2007, l'inserimento di misure di compensazione ambientale a seguito dell'introduzione delle limitate deroghe di cui sopra;

Considerato che per il corrente anno non sono presenti nel Bilancio regionale stanziamenti a disposizione per sostenere il ricambio degli autoveicoli privati;

Valutato che le nuove deroghe contribuiscono, in questa fase, al giusto contemperamento degli impatti socio-economici prodotti dall'attuazione della nuova misura di limitazione sui cittadini e sulle imprese;

Richiamato inoltre sempre dell'Allegato 2 al documento di aggiornamento del PRIA 2018 (d.g.r. n. 449/2018) il punto C) «Esclusione dalle limitazioni alla circolazione» ed in particolare la specifica introdotta relativamente alla spiegazione della dicitura «efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili»;

Considerate le richieste di chiarimenti pervenute e al fine di agevolare la corretta applicazione delle disposizioni introdotte con il provvedimento di limitazione, in particolare per quanto attiene i dispositivi cosiddetti «after market» e alle relative disposizioni di omologazione;

Ritenuto pertanto necessario sostituire la nota di spiegazione della dicitura «efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili» con la seguente «** per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione»;

Richiamati i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione del nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano e in particolare la lettera A) «Le procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee» dell'Allegato 2 alla d.g.r. n. 7095/2017;

Ritenuto necessario, sulla base dell'esperienza maturata nella stagione invernale 2017/2018, di intervenire sulle procedure previste dalla citata lettera A) al fine di garantire una maggiore aderenza rispetto alle reali condizioni dello stato di qualità dell'aria monitorato dalle stazioni di rilevamento e previsto sulla base dei modelli previsionali meteorologici e di qualità dell'aria;

Ritenuto, pertanto, di adeguare le procedure di «Rientro al livello verde» di nessuna allerta prevedendo che il controllo dei dati rilevati dalle stazioni avvenga quotidianamente e non più limitatamente alle sole due giornate di controllo settimanali, a partire dal 1 dicembre 2018 per consentire i necessari adeguamenti tecnici;

Ritenuto che le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengano conto di eventuali previsioni meteorologiche non univoche e conver-

genti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti, provvedendo alla tempestiva comunicazione dell'esito della valutazione con apposito comunicato regionale;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché in provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

Visto il Programma regionale di Sviluppo della XI Legislatura;

DELIBERA

richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di individuare le seguenti deroghe temporanee alle limitazioni relative alla circolazione dei veicoli EURO 3 diesel:

a1) veicoli per il trasporto di persone appartenenti a soggetti con ISEE inferiore a 14.000 €, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;

a2) veicoli per il trasporto di persone di proprietà e condotti da persone che abbiano compiuto il 70° anno di età, qualora non possessori di altro veicolo non soggetto a limitazioni;

a3) autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale ai sensi delle lettere f) e g) dell'art. 54 del Codice della Strada;

a4) veicoli i cui proprietari siano in attesa di consegna di un nuovo veicolo non sottoposto alle limitazioni regionali alla circolazione vigenti e in grado di esibire idonea documentazione che attesti l'avvenuto acquisto da parte dell'intestatario del mezzo stesso;

a5) veicoli appartenenti alle associazioni o società sportive iscritte a federazioni affiliate al CONI o altre federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato e quelli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del presidente della rispettiva federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;

2. di stabilire che le deroghe temporanee di cui al punto 1 si applicano alla stagione invernale 2018/2019, con termine di applicazione al 31 marzo 2019;

3. di sostituire al punto C) «Esclusione dalle limitazioni alla circolazione» dell'Allegato 2 al documento di aggiornamento del PRIA 2018 di cui alla d.g.r. n. 449/2018 la nota di spiegazione della dicitura «efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili» con la seguente «** per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva successiva rispetto alla limitazione vigente introdotta, come riportato sulla carta di circolazione»;

4. di prevedere che le procedure di applicazione dei livelli di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengano conto di eventuali previsioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti, provvedendo alla tempestiva comunicazione dell'esito della valutazione con apposito comunicato regionale;

5. di adeguare le procedure di «Rientro al livello verde» di nessuna allerta di cui alla lettera A) dell'Allegato 2 alla d.g.r. n. 7095/2017, prevedendo che il controllo dei dati rilevati dalle stazioni avvenga quotidianamente, a partire dal 1° dicembre 2018;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul sito web istituzionale dell'ente www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi